

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 28

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
1° febbraio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 87/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 88/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	3
Regolamento (CE) n. 89/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	5
Regolamento (CE) n. 90/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007	7
Regolamento (CE) n. 91/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007	8
Regolamento (CE) n. 92/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2008	9
★ Regolamento (CE) n. 93/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, relativo alla revoca per l'anno 2008 della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio	12

Regolamento (CE) n. 94/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 14

Regolamento (CE) n. 95/2008 della Commissione, del 31 gennaio 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 18

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/87/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 20

Accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 21

Commissione

2008/88/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2008, che modifica la decisione 2005/59/CE relativamente alle zone della Slovacchia in cui devono essere attuati i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica [notificata con il numero C(2008) 319]** 34

Banca centrale europea

2008/89/CE:

★ **Decisione della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2007, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (BCE/2007/22)** 36



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 87/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	138,6
	MA	39,0
	SN	192,7
	TN	120,5
	TR	95,2
	ZZ	117,2
0707 00 05	EG	190,8
	JO	202,1
	MA	54,5
	TR	126,9
	ZZ	143,6
0709 90 70	MA	61,7
	TR	149,6
	ZA	79,4
	ZZ	96,9
0709 90 80	EG	191,8
	ZZ	191,8
0805 10 20	EG	44,5
	IL	60,9
	MA	64,8
	TN	53,4
	TR	63,3
	ZA	22,3
	ZZ	51,5
0805 20 10	IL	107,2
	MA	104,8
	TR	98,7
	ZZ	103,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	85,9
	IL	76,1
	JM	103,1
	MA	135,9
	PK	46,3
	TR	72,2
	US	60,1
	ZZ	82,8
0805 50 10	EG	74,2
	IL	120,5
	MA	90,6
	TR	121,8
	ZZ	101,8
0808 10 80	CA	103,4
	CL	60,8
	CN	84,8
	MK	37,5
	US	112,1
	ZZ	79,7
0808 20 50	CL	59,3
	CN	57,3
	TR	159,1
	US	99,0
	ZA	95,1
	ZZ	94,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 88/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2008****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	26,52 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	26,52 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	26,52 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	26,52 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	28,83
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	28,83
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	28,83
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*). Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(¹) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 89/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2008****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del

regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi⁽²⁾.

- (5) Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,83
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,83
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,83
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883
1702 90 95 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883
1702 90 95 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	28,83
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(1) L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 90/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel-

l'ambito della gara parziale che scade il 31 gennaio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 31 gennaio 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 33,832 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 91/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.*Articolo 1*

Per la gara parziale che scade il 30 gennaio 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 399,00 EUR/t.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 30 gennaio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1476/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 17).

REGOLAMENTO (CE) N. 92/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2008****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i diritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° febbraio 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽³⁾, l'applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2008, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell'29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00 (*)
	di media qualità	0,00 (*)
	di bassa qualità	0,00 (*)
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00 (*)
1002 00 00	SEGALA	0,00 (*)
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00 (*)
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00 (*)

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(*) Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l'applicazione di questo dazio è sospesa.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

16.1.2008-30.1.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	323,84	1 32,63	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	491,62	481,62	461,62	200,37
Premio sul Golfo	30,32	14,75	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

(*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 46,94 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 41,79 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 93/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2008

relativo alla revoca per l'anno 2008 della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾ e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ fissano il regime commerciale applicabile dalle parti contraenti a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 138/2004 ⁽⁵⁾, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.
- (3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽⁶⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni

esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite, in linea di principio, solo entro i limiti di un contingente esente da dazio, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazio.

- (4) In base alle statistiche fornite dalla Commissione, il contingente annuale per il 2007 applicabile ai prodotti in questione aperto a norma del regolamento (CE) n. 1798/2006 della Commissione ⁽⁷⁾ non è stato esaurito il 31 ottobre 2007. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo i prodotti in questione devono poter usufruire di un regime di esenzione illimitato nel mercato comunitario dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

- (5) Occorre pertanto revocare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale di cui al protocollo n. 2.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale, di cui al protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio e zucchero invertito)] è revocata.

2. Le norme d'origine applicabili reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 341 del 7.12.2006, pag. 24.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 94/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2008

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all'articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽³⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la

fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.
- (6) In conformità dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell'atto di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l'utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1° febbraio 2008 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (*)

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	—	—
1002 00 00	segala	—	—
1003 00 90	orzo – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	—	—
1004 00 00	avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – altri (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granturco: – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 ⁽²⁾ – all'esportazione delle merci della voce 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	—	—

(*) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

Codice NC	Descrizione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	—	—
1006 40 00	Rotture	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

⁽²⁾ Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

⁽⁴⁾ Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 95/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2008****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato VII al suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all'e-

sportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (5) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (6) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007 pag. 31).

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1° febbraio 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	28,83	28,83

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

- paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/87/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) È opportuno firmare ed applicare in via provvisoria l'accordo fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA

ACCORDO**tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

GLI EMIRATI ARABI UNITI,

dall'altra,

(di seguito denominate le «Parti contraenti»),

CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra diversi Stati membri e paesi terzi fossero incompatibili con il diritto comunitario,

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e gli Emirati arabi uniti sono stati conclusi vari accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che la coerenza fra la legislazione comunitaria e le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Emirati arabi uniti garantirà una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti e assicurerà la continuità e lo sviluppo di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e gli Emirati arabi uniti che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti, compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei degli Emirati arabi uniti, né prevalere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea, per «Parte contraente» una parte contraente del presente accordo, per «Parte» la parte del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte della parte interessata, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dall'altra parte, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta tale designazione e le richieste di licenze di esercizio e di permessi tecnici, nella debita forma e secondo la debita procedura, dal (dai) vettore (i) aereo (i) designato (i), ciascuna parte rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

- i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e
- ii) lo Stato membro responsabile per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- iii) il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e
- iv) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di

Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia dagli stessi effettivamente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato dagli Emirati arabi uniti:

- i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio degli Emirati arabi uniti e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata in conformità alla legislazione vigente degli Emirati arabi uniti; e
- ii) gli Emirati arabi uniti esercitino e continuino ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo.

3. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

- i) il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione oppure non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o
- ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
- iii) il vettore aereo non abbia la sede principale della sua attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o
- iv) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia dagli stessi effettivamente controllato; o
- v) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da un altro Stato membro e si possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato nell'altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come o che costituisca comunque un servizio diretto, il vettore aereo in realtà eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra gli Emirati arabi uniti e tale altro Stato membro; o

- vi) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra gli Emirati arabi uniti e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati dagli Emirati arabi uniti;
- b) nel caso di un vettore aereo designato dagli Emirati arabi uniti:
- i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio degli Emirati arabi uniti o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata in conformità alla legislazione vigente degli Emirati arabi uniti; o
 - ii) gli Emirati arabi uniti non esercitino o non mantengano un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o
 - iii) il vettore aereo appartenga tramite partecipazione maggioritaria e sia controllato da cittadini di uno Stato diverso dagli Emirati arabi uniti e si possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato nell'altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come o che costituisca comunque un servizio diretto, il suddetto vettore aereo in realtà eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra uno Stato membro e tale altro Stato; o
 - iv) il vettore aereo appartenga tramite partecipazione maggioritaria e sia controllato da cittadini di uno Stato diverso dagli Emirati arabi uniti con il quale non esista alcun accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra uno Stato membro e tale altro Stato e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati i) dallo Stato membro in questione.

Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del presente paragrafo e fatti salvi i diritti di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a), punti v) e vi) del presente articolo, gli Emirati arabi uniti non operano discriminazioni tra i vettori aerei della Comunità in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2, del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro

Stato membro, i diritti spettanti agli Emirati arabi uniti ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e gli Emirati arabi uniti si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell'allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dagli Emirati arabi uniti che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. In tal caso, gli Emirati arabi uniti hanno un diritto analogo di imporre a loro volta, senza discriminazioni, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro territorio.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell'allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dagli Emirati arabi uniti in forza di un accordo di cui all'allegato I, che contenga una disposizione di cui all'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il vettore o i vettori aerei designati dagli Emirati arabi uniti possono allinearsi alle attuali tariffe praticate da altre compagnie aeree per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 7

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le stesse si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e gli Emirati arabi uniti che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 10

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì trenta novembre duemilasette nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba.

За Европейската общност
 Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 För Europeiska gemenskapen

عن المجموعة الأوروبية

За Обединените арабски емирства
 Por los Emiratos Árabes Unidos
 Za Spojené arabské emiráty
 For De Forenede Arabiske Emirater
 Für die Vereinigten Arabischen Emirate
 Araabia Ühendemiraatide nimel
 Για τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
 For the United Arab Emirates
 Pour les Émirats arabes unis
 Per gli Emirati arabi uniti
 Apvienoto Arābu Emirātu vārdā
 Jungtinių Arabų Emyratų vardu
 Az Egyesült Arab Emírségek részéről
 Ghall-Emirati Gharab Maghquda
 Voor de Verenigde Arabische Emiraten
 W imieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich
 Pelos Emirados Árabes Unidos
 Pentru Emiratele Arabe Unite
 Za Spojené arabské emiráty
 Za Združene arabske emirate
 Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolesta
 För Förenade Arabemiraten

عن دولة الإمارات العربية المتحدة

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra gli Emirati Arabi Uniti e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
- Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Sofia il 29 novembre 1989, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Bulgaria» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto ad Abu Dhabi il 3 febbraio 1988,
 - accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 23 maggio 1990, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Austria (1990)» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Vienna il 14 ottobre 1987,
 - accordo sui trasporti aerei fra il governo degli Emirati Arabi Uniti e il governo federale austriaco siglato ad Abu Dhabi il 10 marzo 2004, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Austria (2004)» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto ad Abu Dhabi il 10 marzo 2004;

modificato dal memorandum d'intesa fatto a Vienna il 31 marzo 2005;

modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 10 dicembre 2006,
 - accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 5 marzo 1990, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Belgio» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Bruxelles l'8 luglio 1986;

modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 30 gennaio 2001 e del 20 febbraio 2001,
 - accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica degli Emirati Arabi Uniti firmato a Abu Dhabi il 7 dicembre 1999, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Cipro» nell'allegato II,

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto ad Abu Dhabi il 7 dicembre 1999;

completato dal memorandum d'intesa fatto a Nicosia il 23 febbraio 2001;

modificato dal memorandum d'intesa fatto a Dubai il 16 ottobre 2002,
 - accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 15 dicembre 2002, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Repubblica ceca» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Praga il 24 novembre 1999,
 - accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica degli Emirati Arabi Uniti siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999, di seguito denominato «accordo siglato Emirati Arabi Uniti-Danimarca» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999,

- accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato a Helsinki il 6 aprile 2004, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Finlandia» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Helsinki il 6 aprile 2004;
da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Helsinki il 6 aprile 2004,

- accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Parigi il 9 settembre 1991, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Francia» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Parigi il 30 ottobre 1986;
modificato dal memorandum d'intesa fatto a Parigi il 7 ottobre 1997;
completato dal memorandum d'intesa fatto ad Abu Dhabi il 19 settembre 2001;
modificato dal memorandum d'intesa fatto a Parigi il 16 settembre 2004;
modificato da ultimo dal memorandum d'intesa fatto ad Abu Dhabi il 13 dicembre 2006,

- accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e gli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 2 marzo 1994, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Germania» nell'allegato II;
completato dal protocollo firmato ad Abu Dhabi il 15 giugno 1998;
da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Bonn il 15 giugno 2000,

- accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 16 dicembre 1991, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Grecia» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto ad Atene il 6 marzo 1987;
modificato dal memorandum d'intesa fatto ad Atene l'11 febbraio 1998;
da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Atene il 27 aprile 2004,

- accordo fra il Governo dell'Irlanda e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasporto aereo, siglato a Dublino il 28 giugno 1995, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Irlanda» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Dublino il 28 giugno 1995,

- accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Italia» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il memorandum fatto a Roma il 21 febbraio 1989;
modificato dal memorandum fatto a Roma il 10 settembre 1991;
modificato dal memorandum d'intesa fatto a Roma l'8 novembre 1999;
modificato dal memorandum d'intesa fatto a Roma il 4 giugno 2003;
modificato dal memorandum d'intesa fatto a Dubai il 30 marzo 2004;
modificato dal memorandum d'intesa fatto a Roma il 13 dicembre 2005;
modificato dallo scambio di lettere datato 9 gennaio 2007 e 8 febbraio 2007;
modificato da ultimo dallo scambio di lettere datato 26 settembre 2007 e 27 settembre 2007,

- accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato a Riga il 13 settembre 2005, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Lettonia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Riga il 13 settembre 2005,

- accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Lussemburgo il 28 novembre 1986, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Lussemburgo» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Lussemburgo il 28 novembre 1986,

- accordo fra il governo di Malta e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato ad Abu Dhabi il 26 novembre 1991 e firmato a La Valletta il 10 novembre 1994, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Malta» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto ad Abu Dhabi il 26 novembre 1991;

modificato dal memorandum d'intesa fatto a Malta il 24 settembre 2003,

- accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 31 luglio 1990, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Paesi Bassi» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato ed il memorandum d'intesa riservato fatti all'Aia il 30 luglio 1986;

modificato dal memorandum d'intesa riservato fatto ad Abu Dhabi il 10 aprile 2000,

- accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 20 novembre 1994, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Polonia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto a Varsavia il 19 maggio 1992;

modificato dall'addendum del 4 settembre 2001 del memorandum d'intesa riservato,

- accordo in materia di servizi aerei fra la Repubblica portoghese e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Lisbona il 18 maggio 2005, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Portogallo» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Lisbona il 18 maggio 2005,

- accordo in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Slovenia e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Lubiana il 16 settembre 2005, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Slovenia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Lubiana il 16 settembre 2005,

- accordo in materia di trasporti aerei fra il Regno di Spagna e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Madrid il 17 ottobre 2001, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Spagna» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Madrid il 17 ottobre 2001,

- accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999, di seguito denominato «accordo siglato Emirati Arabi Uniti-Svezia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa siglato ad Abu Dhabi il 24 febbraio 1999,

-
- accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo degli Emirati Arabi Uniti in materia di servizi aerei firmato a Londra il 2 giugno 2002, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Regno Unito» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa fatto a Dubai il 26 febbraio 1997;
completato dal memorandum d'intesa fatto a Londra e Abu Dhabi rispettivamente il 16 giugno 2003 e il 29 giugno 2003;
 - b) accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra gli Emirati Arabi Uniti e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo;
 - accordo fra il governo della Romania e il governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasporto aereo, siglato ad Abu Dhabi l'8 marzo 1989, di seguito denominato «accordo Emirati Arabi Uniti-Romania» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa riservato fatto ad Abu Dhabi l'8 marzo 1989.
-

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI CONTENUTI NEGLI ACCORDI ELENCATI NELL'ALLEGATO I E A CUI SI FA RIFERIMENTO NEGLI ARTICOLI DA 2 A 6 DEL PRESENTE ACCORDO

a) Designazione:

- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),
- articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),
- articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,
- articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,
- articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,
- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo EAU-Repubblica ceca,
- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,
- articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,
- articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,
- articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,
- articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,
- articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,
- articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,
- articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,
- articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,
- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,
- articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,
- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,
- articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,
- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,
- articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,
- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,
- articolo 3, paragrafi 2 e 4 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,
- articolo 4, paragrafi 2 e 4 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),
- articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),
- articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,
- articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,

- articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo EAU-Repubblica ceca,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,
 - articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,
 - articolo 5, paragrafi 1, lettere a) e b) e 2 dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia
 - articolo 3, paragrafo 5 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, lettere a) e b), dell'accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,
 - articolo 5, paragrafo 1.1 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.
- c) Sicurezza:
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),
 - articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Repubblica ceca,
 - articolo 14 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,
 - articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,
 - articolo 11 *bis* dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,
 - articolo 9 *bis* dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,
 - articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,
 - articolo 8 *bis* dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,
 - articolo 17 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,
 - articolo 14 dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,
 - articolo 14 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,
 - articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,
 - articolo 14 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,
 - articolo 10 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

d) Tassazione del carburante per aerei:

- articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),
- articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,
- articolo 8 dell'accordo Emirati arabi uniti-Repubblica ceca,
- articolo 6 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,
- articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,
- articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,
- articolo 5 dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,
- articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,
- articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,
- articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,
- articolo 5 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,
- articolo 6 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,
- articolo 8 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (1990),
- articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Austria (2004),
- articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Belgio,
- articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Bulgaria,
- articolo 13 dell'accordo Emirati arabi uniti-Cipro,
- articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Repubblica ceca,
- articolo 10 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Danimarca,
- articolo 8 dell'accordo Emirati arabi uniti-Finlandia,

- articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Francia,
 - articolo 10 dell'accordo Emirati arabi uniti-Germania,
 - articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Grecia,
 - articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Irlanda,
 - articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Italia,
 - articolo 12 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lettonia,
 - articolo 11 dell'accordo Emirati arabi uniti-Lussemburgo,
 - articolo 10 dell'accordo Emirati arabi uniti-Malta,
 - articolo 6 dell'accordo Emirati arabi uniti-Paesi Bassi,
 - articolo 9 dell'accordo Emirati arabi uniti-Polonia,
 - articolo 18 dell'accordo Emirati arabi uniti-Portogallo,
 - articolo 13 dell'accordo Emirati arabi uniti-Romania,
 - articolo 18 dell'accordo Emirati arabi uniti-Slovenia,
 - articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Spagna,
 - articolo 10 dell'accordo siglato Emirati arabi uniti-Svezia,
 - articolo 7 dell'accordo Emirati arabi uniti-Regno Unito.
-

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

- a) la Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2008

che modifica la decisione 2005/59/CE relativamente alle zone della Slovacchia in cui devono essere attuati i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica

[notificata con il numero C(2008) 319]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2008/88/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/59/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in Slovacchia ⁽²⁾, è stata adottata come una delle misure di lotta contro la peste suina classica.
- (2) La Slovacchia ha ora informato la Commissione che la peste suina classica dei suini selvatici è stata eradicata nei territori dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trenčín (distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (distretti di Prievidza e Partizánske) e Púchov (solo il distretto di Ilava). Di conseguenza, in tali zone non occorre più attuare i piani approvati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica.
- (3) La Slovacchia ha inoltre informato la Commissione sulla recente evoluzione della peste suina classica nei suini selvatici e sulla presenza di questa malattia nei distretti di Nové Zámky. Alla luce delle informazioni epidemiologiche disponibili occorre estendere le misure del piano

di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici per includere una parte dei distretti di Nové Zámky, Komárno e Levice.

- (4) Per motivi di trasparenza della normativa comunitaria, le zone coperte dai piani indicate nell'allegato della decisione 2005/59/CE vanno sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente decisione.
- (5) La decisione 2005/59/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2005/59/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/20/CE (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 48).

ALLEGATO

«ALLEGATO

1. Zone in cui deve essere attuato il piano per l'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici:

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár), Veľký Krtíš (distretto di Veľký Krtíš), Komárno (territorio situato a est dell'autostrada 64, a nord del confine con l'Ungheria e a ovest del distretto di Nové Zámky), Nové Zámky (territorio situato a est del distretto di Komárno e a est dell'autostrada 64, a sud dell'autostrada 75 e a nord del confine con l'Ungheria) e Levice [territorio situato a est del distretto di Nové Zámky e a est dell'autostrada 66 (E77), a sud dell'autostrada 75, a nord del confine con l'Ungheria e a ovest del distretto Veľký Krtíš].

2. Zone in cui deve essere attuato il piano per la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la febbre suina classica:

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (distretti di Zvolen, Detva e Krupina), Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár) e Veľký Krtíš (distretto di Veľký Krtíš).»

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2007

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

(BCE/2007/22)

(2008/89/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 49.1 e 49.2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 1 della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1° gennaio 2008 ⁽¹⁾ e dell'articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008 ⁽²⁾, Cipro e Malta soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e le deroghe concesse a tali Stati membri in virtù dell'articolo 4 dell'atto di adesione ⁽³⁾ sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2008.
- (2) L'articolo 49.1 dello Statuto del SEBC stabilisce che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta, nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri partecipanti. Le BCN degli Stati membri partecipanti

hanno versato interamente le loro quote di capitale della BCE sottoscritte ⁽⁴⁾. Le ponderazioni della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta nello schema di capitale della BCE sono, rispettivamente, 0,1249 % e 0,0622 %, in conformità dell'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽⁵⁾. La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta hanno già versato parte delle proprie quote del capitale della BCE sottoscritto in conformità dell'articolo 1 della decisione BCE/2006/26, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti ⁽⁶⁾. L'ammontare rimanente è di conseguenza pari a 6 691 401,01 EUR per la Banca centrale di Cipro e 3 332 306,98 EUR per la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta, quale risultato della moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (5 760 652 402,58 EUR) per le ponderazioni della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta (rispettivamente 0,1249 % e 0,0622 %), meno, in ciascun caso, la parte già versata delle proprie quote di capitale della BCE sottoscritto.

- (3) L'articolo 49.1 dello Statuto del SEBC, in combinato disposto con l'articolo 30.1 dello stesso, prevede che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, deve trasferire alla BCE anche attività di riserva in valuta. In conformità dell'articolo 49.1 dello Statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore dell'euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN considerata

⁽¹⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

⁽³⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2006/22, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 24 del 31.1.2007, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 24 del 31.1.2007, pag. 15.

e il numero delle quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri partecipanti. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1», si dovrebbe tenere in debito conto il precedente adeguamento dello schema di capitale della BCE ⁽¹⁾ in virtù dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC e lo schema di capitale della BCE esteso in virtù dell'articolo 49.3 dello Statuto del SEBC ⁽²⁾. Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2006/24, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite ⁽³⁾, l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 40 848 729 895,96 EUR.

- (4) Le attività di riserva in valuta che sia la Banca centrale di Cipro sia la Central Bank of Malta sono tenute a trasferire dovrebbero essere denominate in dollari statunitensi e oro.
- (5) L'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC stabilisce che la BCE accrediti alla BCN di ciascuno Stato membro partecipante una somma pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti già accreditati alle BCN degli Stati membri partecipanti ⁽⁴⁾ dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e remunerazione dei crediti della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.
- (6) L'articolo 49.2 dello Statuto del SEBC stabilisce che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri contenuti nell'articolo 49.2 dello Statuto del SEBC.
- (7) In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, i governatori della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta sono stati invitati a prendere parte alla riunione del Consiglio direttivo che adotta la presente decisione,

⁽¹⁾ Decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27).

⁽²⁾ Decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5) e la decisione BCE/2006/21.

⁽³⁾ GU L 24 del 31.1.2007, pag. 9.

⁽⁴⁾ In conformità dell'indirizzo BCE/2000/15 del 3 novembre 1998, così come modificato dall'indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l'euro,
- per «contante» si intende la moneta avente corso legale negli Stati Uniti (dollaro statunitense),
- per «oro» si intendono le onces di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association,
- per «attività di riserva in valuta» si intendono l'oro o il contante,
- per «Eurosistema» si intende la BCE e le BCN degli Stati membri partecipanti.

Articolo 2

Versamento del capitale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta versano le parti rimanenti delle proprie quote di capitale della BCE sottoscritto, pari a 6 691 401,01 EUR per la Banca centrale di Cipro e a 3 332 306,98 EUR per la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.

2. Ciascuna delle BCN summenzionate versa la somma per essa specificata al paragrafo 1 alla BCE il 2 gennaio 2008, mediante un trasferimento separato da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET/TARGET2).

3. Ciascuna delle BCN summenzionate, mediante un trasferimento via TARGET/TARGET2 separato, versa alla BCE il 2 gennaio 2008 gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 2 gennaio 2008 sulla somma dovuta alla BCE in virtù di quanto disposto al paragrafo 2.

4. Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 3 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1. La Banca centrale di Cipro e la Central Bank of Malta, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, trasferiscono ciascuna alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in dollari statunitensi e oro, per un importo pari a 73 400 447,19 EUR per la Banca centrale di Cipro e 36 553 305,17 EUR per la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, come segue:

	Equivalentente in euro dei dollari USA	Equivalentente in euro dell'oro	Somma complessiva dell'equivalente in euro
Banca centrale di Cipro	62 390 380,11	11 010 067,08	73 400 447,19
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	31 070 309,39	5 482 995,78	36 553 305,17

2. L'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta sono tenute a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra euro e dollaro statunitense stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta di 24 ore avvenuta il 31 dicembre 2007 tra le banche centrali nazionali partecipanti alla procedura stessa e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle onces di oro fino troy fissato nel mercato dell'oro di Londra il 31 dicembre 2007 alle 10.30, ora di Londra.

3. La BCE conferma alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta quanto prima gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4. La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta effettuano il trasferimento in contanti alla BCE sui conti da quest'ultima specificati. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 2 gennaio 2008. La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta danno istruzioni affinché il trasferimento del contante alla BCE avvenga alla data di regolamento.

5. La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta trasferiscono l'oro nelle date, sui conti e nelle sedi specificati dalla BCE.

6. L'eventuale differenza tra il totale dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

a) rispetto alla Banca centrale di Cipro, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 31 dicembre 2007

tra la Banca centrale europea e la Banca centrale di Cipro riguardo alla somma accreditata alla Banca centrale di Cipro da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ⁽¹⁾; e

b) rispetto alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 31 dicembre 2007 tra la Banca centrale europea e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta riguardo alla somma accreditata alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ⁽²⁾.

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza dei crediti pari ai contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, ciascuna, un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro dei loro rispettivi contributi in attività di riserva in valuta. Tale somma corrisponde a 71 950 548,51 EUR per la Banca centrale di Cipro e a 35 831 257,94 EUR per la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.

2. Gli importi accreditati alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta da parte della BCE sono remunerati a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. I crediti sono remunerati al termine di ogni esercizio finanziario. La BCE informa la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta trimestralmente dei rispettivi importi cumulativi.

4. I crediti non sono rimborsabili.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e in conformità dei paragrafi 5 e 6 e dell'articolo 3, la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta contribuiscono alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre 2007.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale

2. I contributi della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta sono determinati conformemente all'articolo 49.2 dello Statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell'articolo 49.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» riguardano, rispettivamente, le ponderazioni della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta e delle BCN degli attuali Stati membri partecipanti nello schema di capitale della BCE, in conformità della decisione BCE/2006/21.

3. Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono, tra l'altro, il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, del tasso d'interesse e del prezzo dell'oro.

4. Al più tardi nella prima giornata lavorativa successiva all'approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2007, la BCE calcola e conferma alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta l'ammontare del contributo di ciascuna di esse ai sensi del paragrafo 1.

5. Nella seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2007, la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali ta'

Malta/Central Bank of Malta, ciascuna mediante due trasferimenti separati via TARGET/TARGET2, versano alla BCE:

- a) i rispettivi importi dovuti alla BCE in virtù del paragrafo 4; e
- b) gli interessi maturati, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e quella data, sui rispettivi importi dovuti alla BCE in virtù del paragrafo 4.

6. Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2007.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET